

88

Numero della proposta

196

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1868

Proposta di Legge ~~presentata~~ nella tornata del 1. giugno 1868
dall'Ministro Deputato Cairoli e altri

O G G E T T O

Relatore Cairoli

Presentata nella tornata del 1. Dicembre 1868



13

N^o 196

三

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

Nº 196

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
presentato dai deputati sottoscritti
presso in considerazione
nella tornata del 1º giugno 1868

Estensione dei diritti civili e politici agli Italiani delle provincie che non fanno ancora parte del Regno.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 20 Giugno 1868

Approvata la Legge nella tornata del 23. Gennaio 1868

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	<i>Pelargonii</i>	Uff. 6	<i>Alpinum</i>
„ 2	<i>Herbaceum</i>	„ 7	<i>Pinetorum</i>
„ 3	<i>Loddigesii</i>	„ 8	<i>Parvulum</i>
„ 4	<i>Miva</i>	„ 9	<i>Candidum</i>
„ 5	<i>Portulaca</i>		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Cairolí
Segretario Oliva
Relatore Cairolí

PRESENTATA LA RELAZIONE

is 27 December 1868

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 196

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
presentato dai deputati sottoscritti

*presso in considerazione
nella tornata del 1º giugno 1868*

Estensione dei diritti civili e politici agli Italiani
delle provincie che non fanno ancora parte del Regno.

I sottoscritti, valendosi del diritto d'iniziativa parlamentare, presentano il seguente progetto di legge, che fu già preso in considerazione all'unanimità in altre precedenti Legislature.

Articolo unico. Tutti gl'Italiani /delle province,
che non fanno ancor parte del regno d'Italia, sono par-
reggiati nell'esercizio dei diritti civili e politici ai cit-
tadini dello Stato, purchè, presentando l'atto di na-
scita ed adempiendo alle altre formalità volute dalla
legge, s'inscrivano nei ruoli di un comune di loro
scelta.

Cairolì, Bargoni, Carini, Oliva, Fabrizi N., De
Sanctis, Marsico, Cucchi, Damiani, Macchi,
Farini, Casaretto, Ferrari, Bixio, Avitabile,
Seismi-Doda, Lualdi, Asproni, De Luca F., Ca-
tucci, Marolda-Petilli, Zuradelli, Mussi, Ta-
maio, Medici, Guerzoni, Nicolai, Lacava,
Sole, Campisi, Solidati, Serra L., Cannella, La
Porta, Grassi, Rossi M., Morelli Salv., Maior-
ana-Calatabiano, Mussi, Curzio, Botta, Pian-
ciani, Lovito, Frisari, Como, Vigo Fuccio,
Faro, Cicarelli, Miceli, Petrone, Carbonelli,
Musolino, Sormani-Moretti, Biancheri avvo-
cato, Brunetti, Salvoni, Rizzari, Maldini,
Piolti de Bianchi, Puccioni, Brignone, An-
tonia-Traversi, Casarini, Pescetto, Morini,
Sebastiani, Breda, Marzi, Deodato, Costa L.,
Cadolini, Valerio, Baino, Costa A., Garau,
Di Monale, Rattazzi, Comin, Plutino Ago-
stino, Nervo, Civinini, Maiorana Benedetto,
Fossumbroni, Arrivabene, Nicotera, Crispi,
Castiglia, Galati, Parisi, Lancia-Brolo, Oli-
vieri.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

Puccioni, Bertolami, Solidati, Oliva, Peruzzi, Asproni,
Pianciani, Ferraciu, Cairoli

sul progetto di legge presentato dai deputati sottoscritti (*)

*preso in considerazione
nella tornata del 1^o giugno 1868*

Estensione dei diritti civili e politici agli Italiani
delle provincie che non fanno ancora parte del regno.

Tornata del 27 novembre 1868

SIGNORI! — Non era difficile il còmpito della Commissione incaricata di riservare su questo progetto di legge. Raccomandato dalla pietà, imposto dalla giustizia, e preso in considerazione all'unanimità, non affronta il pericolo di un voto contrario e neppure i contrasti di una

lunga discussione. Gli stessi motivi che determinarono il preliminare consenso della Camera, susseguito da quello degli uffizi nella designazione del mandato, dovevano necessariamente influire sulle nostre deliberazioni. Furono concordi sulla questione di opportunità, che precede sempre le altre, e potrebbe elevar dubbi, quando non fossero dissipati dall'evidenza del diritto. Giova anzi ricordare come il singolare fenomeno di questa ritardata riparazione debba imputarsi più ad ostacolo d'impreviste circostanze che ad egoismo di premeditato abbandono.

In tutte le Legislature che si sono succedute, incominciando da quelle che nelle generose Province Subalpine inaugurarono il sistema parlamentare, molti progetti furono presentati allo scopo di estendere il benefizio della legge comune ai proscritti italiani. Se in quel modesto asilo dei loro dolori e delle comuni speranze sentirono spesso le amarezze di una rigorosa tutela, ebbero pure il conforto di fraterne simpatie; quanto più severe erano le cautele del Governo stretto dalla pressione diplomatica, tanto più premurosa la difesa della Camera, depositaria delle aspirazioni nazionali. Noi ricordiamo a titolo di onore e di gratitudine come, malgrado le baionette straniere, minacciose e non lontane,

(*) Cairoli, Pargoni, Carini, Oliva, Fabrizi N., De Sanctis, Marsico, Cucchi, Damiani, Macchi, Farini, Casaretto, Ferrai, Bixio, Avitabile, Seismi-Doda, Lualdi, Asproni, De Luca F., Catucci, Marolda-Petilli, Zuradelli, Mussi, Tammaio, Medici, Guerzoni, Nicolai, Lacava, Sole, Campisi, Solidati, Serra L., Cannella, La Porta, Grassi, Rossi M., Morelli Salvatore, Maiorana-Calatabiano, Curzio, Botra, Pianciani, Lovito, Frisari, Como, Vigo Fuccio, Faro, Cicarelli, Miceli, Petrone, Carbonelli, Musolino, Sormani-Moretti, Biancheri avvocato, Brunetti, Salvoni, Rizzari, Maldini, Pioli de' Bianchi, Puccioni, Briguone, Antonia Traversi, Casarini, Pescetto, Morini, Sebastiani, Breda, Marzi, Deodato, Costa L., Cadolini, Valerio, Baino, Costa A., Garau, Di Monale, Rattazzi, Comin, Platino Agostino, Nervo, Civinini, Maiorana Benedetto, Fossonbroni, Arrivabene, Nicotera, Crispi, Castiglia, Galati, Parisi, Lancia-Brolo, Oliveri, Mazzarella.

non mancasse all'emigrazione mai il suo patrocinio, e come parecchie volte tentasse assicurarlo con una legge, la quale doveva pur essere l'anticipata sanzione del concetto unitario. I progetti presentati con questo nobile intendimento, poi discussi, mai respinti ed una volta anzi ratificati dal voto della Camera, furono disgraziatamente condannati a successive proroghe, specialmente dalla chiusura delle Sessioni, che in quel rapido incalzare di eventi interrompevano spesso il lavoro parlamentare. In ogni modo è da ammirare la generosa pertinacia del Parlamento subalpino che non si stancava degli ostacoli, e qualche volta sfidava l'imminenza del pericolo, come avvenne in occasione del trattato col' Austria, che per mozione sospensiva accettata dalla Camera non si volle votare finchè non fossero assicurate le sorti dell'emigrazione.

Ma ciò che nel piccolo Piemonte i suoi degni rappresentanti chiamavano debito di onore, è per l'Italia costituita applicazione di legge. Imperocchè quella che è il fondamento giuridico dello Stato, non ammette eccezione né di provincie né di cittadini; dal principio di nazionalità che trionfa sulle rovine del passato, dai plebisciti che consacrano il nuovo dogma scaturisce così il diritto collettivo, come quello individuale: l'arbitrio che colpisce l'emigrato, offende l'unità. Non è possibile che gli esclusi dalla famiglia siano coloro ai quali la sventura e le persecuzioni danno titoli eccezionali ai riguardi della pietà e della gratitudine, e che i profughi per la patria invece di essere i suoi protetti, sieno i diseredati. Questa ingiusta restrizione che, negando quasi il confine segnato dalla natura mette in dubbio il nostro diritto, porta uno sfregio anche ad un'altra legge che dovrebbero essere arbitra suprema nell'ordine sociale: offende la giustizia. Contro di essa ogni obbiezione è sofisma. Non poteva quindi sorgere dissenso sull'indiscutibilità del diritto di cittadinanza che compete all'emigrazione: affermato com'è dalla legge comune non avrebbe d'uopo d'altre garanzie, se gli emigrati non fossero pur troppo soggetti ad un regime eccezionale mantenuto per il funesto legato della consuetudine.

Questa legge dunque considerata come necessità di difesa è, più che altro, dichiarativa. Essa non dà, riconosce un diritto: la questione di principio è risolta, e non ammette restrizioni. Ricordiamo anzi che, allorquando venne discussa nella prima Legislatura del regno d'Italia un progetto presentato d'iniziativa parlamentare, la Commissione, della quale era relatore il deputato Imbriani, trovando incompleto il primo arti-

colo del proponente, vi sostituì una redazione più comprensiva. Osservava che l'indicazione precisa e tassativa degl'Italiani ammessi al beneficio della legge poteva sembrare esclusione d'altri, e ricordava *che tutti gli uffizi davano ai loro commissari istruzioni illimate perchè procacciassero di attuare il concetto del proponente oltre i confini troppo angusti e quasi peritosi dello schema: e soggiungeva ben a ragione che la Commissione reputando giustizia di allargare i limiti della proposta, secondava certamente il pensiero intimo di chi iniziava la legge.* Le opinioni discordi sul metodo di applicazione, furono all'unisono sulla massima, che inspirava anche tutti gli emendamenti proposti dai diversi lati della Camera.

Lo spirito del progetto di legge sta in ciò che essa constata, non definisce una condizione giuridica, la quale appartiene a tutti gl'Italiani. Riconosciuta dunque l'evidenza di un diritto, non si può limitarne le logiche conseguenze: esso è, non si discute; vi hanno assiomi anche nella sfera morale. Le obbiezioni potrebbero essere respinte senza necessità di esame, sebbene non sia difficile anche la confutazione di quella che per l'abbaglio delle apparenze sembra grave, ed è la più ripetuta: la considerazione cioè dei pericoli portati all'interna sicurezza. Imperocchè l'arbitrio non può essere il suo baluardo, e basta la legge comune ad invigilare sui malvagi, che se possono trovarsi nelle file dell'emigrazione, non mancano certamente nelle altre classi.

Se l'emigrato ha dunque *a priori* il diritto di cittadinanza, deve essere riteguita per l'esercizio di esso qualunque altra formalità preliminare ed eccezionale, perchè sarebbe un vincolo ingiusto e manterebbe quella differenza che noi vogliamo cancellata.

La vostra Commissione d'accordo su queste massime cardinali, riconobbe che l'articolo presentato dai proponenti conteneva nella sua concisione una formula sintetica e sufficiente per la presa in considerazione, ma non la giudicò abbastanza precisa e completa per l'applicazione. Credé di averla trovata nella redazione dell'articolo che propone.

E da notare che le ultime leggi sono, in confronto alle antiche, improntate da intendimenti più liberali, da massime più eque nel conferimento della cittadinanza. L'articolo 26 del Codice Albertino sanciva già maggiori agevolazioni. La legge elettorale del 20 novembre 1859 e quella del 17 dicembre 1860 consentono agli italiani delle provincie che non fanno ancora parte dello Stato la naturalità col pieno godimento

dei diritti civili e politici mediante decreto reale; lad dove lo straniero non poteva essere naturalizzato se non per legge. Così il principio di nazionalità pur contrastato nelle sue aspirazioni s'insinua nelle disposizioni legislative, e guadagnando terreno nell'alluvione progressiva del moto unitario, assicura nuovi principii.

Un'altra riforma è da notare nell'odierno Codice, ed è il conferimento dei diritti civili agli abitanti di tutti i paesi del globo.

Come questo filosofico concetto, il quale distrugge l'antica barriera di sospettoso egoismo che isolava i popoli, è un passo della società verso l'ultima meta della solidarietà umana, l'articolo che vi proponiamo rappresenterà la più gloriosa conquista della volontà nazionale nel dominio morale del diritto.

Con quest'articolo l'emigrato è perfettamente paraggiato agli altri cittadini, non essendo vincolato l'esercizio del suo diritto da obblighi speciali. L'iscrizione nei registri comunali, non è altro che una dichiarazione di volontà; non è una eccezionale formalità, ma identica all'iscrizione nel ruolo di popolazione obbligatoria per tutti. Coll'esercizio del diritto deve assumere gli oneri che vi sono inerenti; deve provare che non è incorso in una di quelle cause di esclusione annunciate dall'articolo 104 della legge elettorale, 17 dicembre 1860, salvo quello di condanna politica.

Risolta la questione del diritto si affacciava quella del sussidio. Deve cessare indistintamente per tutti gli esuli perchè riconosciuti cittadini? V'ha chi crede che ricuperando la cittadinanza non possono avere speciali privilegi. Ricordano invece altri che i Governi dei paesi civili provvedono ad eccezionali sventure senza mettere al bando della legge, e che il bisogno è un titolo alla carità, non un ostacolo al diritto. Di quest'avviso è pure la Commissione; ammettendo il principio dell'egualanza nella sua più rigorosa applicazione, non crede debba derivarne l'immediata cessazione del sussidio. Esso sarà transitorio, di breve durata, per pochi, giacchè fra i preziosi risultati di questa legge v'è quello di agevolare colla restituzione della libertà i mezzi di un onorato guadagno. Ma se si togliesse subito mancheremmo al dovere della filantropia

mentre si adempie a quello della giustizia, e si darebbe alla legge un carattere fiscale, un'apparenza di gretta economia. Il sussidio è anche una riparazione reclamata dalle condizioni in cui si trovarono sinora gli emigrati; perchè le conseguenze funeste dell'arbitrio anche ai loro interessi economici non cessano d'un tratto. Nè bisogna dimenticare che il beneficio di questo tenue assegno a coloro che hanno sofferto per la patria ha pure una significazione di solidarietà nazionale verso le provincie che sono ancora da esse disgiunte. Comprendiamo quindi che sia dato con cautela ma senza il vincolo del più doloroso sacrificio, perchè se non è conforme alla dignità di un individuo il soccorrere umiliando, tanto meno lo è a quello di una nazione.

Noi crediamo pure che la cifra dei sussidiati andrà progressivamente diminuendo, e che non debbano esserlo che in caso di assoluto bisogno, di provata mancanza di lavoro ed inabilità al medesimo per fisica infermità, e di emigrazione per motivi politici.

La Camera fisserà nella sua savietta l'entità della somma da destinare a questo scopo; ricordiamo soltanto che la legge del 16 dicembre 1848 apriva un credito di lire duecentomila per sussidio agli emigrati, non meschino beneficio nelle maggiori angustie politiche e finanziarie di un piccolo paese.

Convinti che non possa essere tolto ad emigrati italiani quel sussidio che altrove non è negato ad emigrati stranieri, proponiamo quest'ordine del giorno:

« La Camera delibera che sia mantenuta in bilancio una somma per un sussidio temporaneo, limitato allo stretto bisogno, e per provata involontaria mancanza di lavoro e di mezzi di sussistenza agl'italiani profughi in causa di politiche persecuzioni dalle provincie ancora disgiunte dal regno d'Italia. »

Crediamo inutile di concludere ricordando i titoli dell'emigrazione alla pubblica gratitudine, perchè ha una storia che si collega a quella delle glorie, delle battaglie e dei lutti nazionali.

CAIROLLI, relatore.

~~PROGETTO DI LEGGE~~
~~presentato dal deputato CAIROLI ed altri.~~

Articolo unico.

Tutti gl'Italiani delle provincie, che non fanno ancor parte del regno d'Italia, sono pareggiati nell'esercizio dei diritti civili e politici ai cittadini dello Stato, purchè, presentando l'atto di nascita ed adempiendo alle altre formalità volute dalla legge, s'inscrivano nei ruoli di un comune di loro scelta.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Articolo unico.

Le persone contemplate nell'articolo 1, primo alinea della legge elettorale 17 dicembre 1860 saranno ammesse all'esercizio dei diritti politici nel régno, purchè:

- a) si iscrivano nei registri dello stato civile di un comune di loro scelta;
- b) presentino la fede di nascita;
- c) giustifichino legalmente di non trovarsi nei casi previsti dall'articolo 104 della legge elettorale 17 dicembre 1860.

Approvato nella seduta del 1. Dicembre

Pittori

22 giugno

Presenti: Agnelli, La Malfa, Saccoccia,
Tatòtti, Ferracini, Pavan, Guccini

Ferracini, suff. 8) Domani mandato ^{con raccomandazione} per
l'ordine ^{oggi avrebbe la formula} = Tutti gli italiani sono parsi
eguali oggi - Tutte le cose che non
sono ancora state date provviste del
Regno -

Puccini - (Aff. 1) Mandato Ritter fidejussio -

Breve apprestato che agli chiamare i
ministri per formulare prima il termine
della legge -

Sorrucci - breve che per uscire chiaro e netto bisogna
1° a ventuno degli articoli della legge in
modo determinato e definitivo. 2° è chiaro
i ministri per stabilire le malfattive -
non andrà la frase già operata da
al Ferracini, e male che si calponino
la festeggiare ai romani -

Ferracini - non male si specifichino le province
romane: forse un esposto troppo. Dici

Sorrucci - Non tiene alle poste per Romani. Il nippetto
per frattati è ciò che lo preoccupa -

I materiali j'anno che sulla questione romane
c'è fra noi e la Francia già partita
aperta, e questa è puramente. L'ordine
romane e specificatamente la legge e
per l'Italia.

Aymou - Quale impressione farebbe per
gli altri italiani? grave, pericolosa. non c'è
possibilità di effettuare internazionale, in quanto
che oggi fa re un atto d'amministrazione
interna.

Ferruccio - Responde a Ferruzzi. È la convenzione
di settembre! Questo è un crimine più grave
di ogni altro. Il diritto di nazionalità è inviolabile,
irreversibile; un proletario preoccupa l'anno
Ferruzzi = buoni app annette le impostazioni
della legge del diritto; i trattati di pace vengono
a devono essere con la spada, non con pentole
di ferro - Nel '63 erano in ostilità con
l'Inghilterra, e con l'Austria: ora le condizioni
sono mutate, e in fine, penso il Regno
è vincolato.

Aymou = infine nelle ultime lotte
Puccioni = per ovviare alle difficoltà brugia
nella formula della legge attualmente il
nuovo possibile dalla legislazione costituzionale;
propone una protezione all'anti - delle
leggi elettorali

Per oggi - si parla di sé - come il più
e che una dichiarazione in corso
di proclamare l'indipendenza e quindi
le sorti future dell'Italia, salvo ~~prossimi~~
fatti esteri. Sorgono un gran mistero

Gli americani hanno ~~trovato~~ ^{trovato} la legge
questa de "Sulphur"

La questione non resta più aperta
e questa è stata risolta

Si nomina et seleziona
Carlo L'

SENATO DEL REGNO

Firenze, addì 11 Dicembre 1868

PRESIDENZA

N^o 4599.

Risposta alla Lett. d^r Corr. n^o
d^r 2147.

Preghiasi il sottoscritto di
segnare ricevuta a S. E. il Pre-
sidente della Camera dei De-
putati, del progetto di legge
d'iniziativa di essa Camera
e dalla medesima adottato,
per l'estensione dei diritti
civili e politici agli Italiani
delle province che non fanno
ancora parte del Regno, tra-
smesso col foglio in margine
indicato, di cui venne data
comunicazione al Senato
nella pubblica sua seduta
del 2. corrente mese.

Il Presidente del Senato
Gasati

A.S.C.
Il Presidente della
Camera dei Deputati

Firenze

Sessione Parlamentare 1867/68.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

dall'aut. al Regno
adottato nella seduta del 16 Giugno 1869.

OGGETTO

Estensione dei diritti civili e politici agli Italiani
che non sono cittadini delle Province che formano
parte del Regno d'Italia.

Art. 1.

Qualunque italiano che non sia cittadino delle Province che formano parte del Regno d'Italia, potrà divenirlo, purché:

1. Sia in età maggiore e presenti le fedi di nascita;
2. Prov di aver fissato il domicilio in un Comune del Regno da un anno almeno senza interruzione;
3. Giustifichi legalmente di non trovarsi nei casi previsti dall'articolo 104 della legge elettorale del 17 Dicembre 1868, né di essere stato condannato per reato di falso.

Art. 2.

I documenti giustificativi delle condizioni sopra descritte dovranno dal richiedente la dichiarazione della cittadinanza presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è domiciliato.

L'Ufficiale dello Stato Civile li esaminerà; e qualora riscontri ch'essi siano conformi alle prescrizioni della legge, rilascerà al richiedente una dichiarazione.

affermativa dell'acquistata cittadinanza. Nel caso contrario la dichiarazione da rilasciarsi sarà negativa.

Una copia della dichiarazione affermativa dell'acquistata cittadinanza, dovrà nel termine di giorni quindici, a contare dal giorno del rilascio della medesima, mandarsi dall'Ufficiale dello Stato Civile al R. Procuratore del Tribunale civile e corzionale del Circondario.

Art. 3.

Il R. Procuratore nel termine di un mese successivo al ricevimento della dichiarazione, qualora lo creda contraria alla legge, avrà facoltà di ricorrere al Tribunale civile per chiederne la revoca.

Il ricorso dovrà essere notificato all'Ufficiale dello Stato civile e alla parte interessata, la quale avrà un termine di quindici giorni per rispondervi.

Espirato codesto termine, l'affare sarà trattato e risoluto dal Tribunale in Camera di consiglio, osservate le disposizioni prescritte nel titolo I, libro III, del Codice di procedura civile.

Art. 4.

Lo stesso diritto di ricorso innanzi al Tribunale civile compete al richiedente la cittadinanza, la cui domanda sia stata risolta negativamente dall'Ufficiale dello Stato civile, ed anco in questo caso si osserveranno

i termini e le forme di procedimento stabiliti nel precedente articolo.

Art. 5.

La dichiarazione affermativa dell'acquisita cittadinanza, produce i suoi effetti, appena sia diventata irrevocabile.

Oddi 18 Giugno 1869.

Il Presidente del Senato

Zaselli

SENATO DEL REGNO

*Progetto di legge per l'Estensione dei diritti civili
e politici agli Italiani delle province che
non fanno ancora parte del Regno, iniziato
dalla Camera dei Deputati e dalla medesima adottato
il 1º dicembre 1868, comunicato al Senato nella
tornata del 2 stesso mese (V. stampati N. 196 e 196-A).*

*Proposto all'approvazione della Camera dei Deputati
nella tarda notte del 1º dicembre 1868.*

Articolo unico.

Le persone contemplate nell'art. 1., primo alinea della legge elettorale 17 dicembre 1860, saranno ammesse all'esercizio dei diritti politici nel Regno, purchè :

- a) Si iscrivano nei registri dello stato civile di un comune di loro scelta;
- b) Presentino la sede di nascita;
- c) Giustifichino legalmente di non trovarsi nei casi previsti dall'art. 104 della legge elettorale 17 dicembre 1860.

*Il Presidente
ADRIANO MARI.*

Alleged misrepresentation by
Bureau of Agriculture Commer.
Vol 1869

On the 5 Document.

Mr. B. Commissioner of Agriculture,
The Bureau, I am a witness
of the following fact.

Per cura alle - Apparate - Parigi 23. 6. 1917.

Non si cura

Le ritorno le buone di stampa della mia relazione agli 'allegati'. La prego a mandare il primo Schedo al Senatore Dell'Acqua, che contiene un allegato, che è un studio in eseguibilità del Progetto Industriale di Torino. Ma invito al Senatori' che appena corretta anche queste buone, le ritorni a lei. Così ella potrà ordinare una prova di stampa dell'intera relazione con tutti gli 'allegati', e mandarmelo qui la faranno. Di che se Loro & cura l'invio.

(Caffè a cibarci) Sempre quale mi 'preghi'
Di confermare con lettera l'invio e considerazione

Se L. mi avvergo che manda nella
buona di stampa inviatemi l'Allegato A Liv. Doss.
dei una Tabella del servizio forestale Fornituras
del relativo personale. Mi racco-
mando vivamente perché la h'por-
grafia la unica delle altre nello
stesso via la intera prova di stampa
della relazione.

2

(Allegato A)

Tavella dell'organico generale del servizio forestale del Regno

<i>Personale</i>	<i>Avvocamenti parziali</i>	<i>Avvocamenti totali</i>	<i>Onore generale</i>
<i>Consiglio Forestale</i>			
Ministro Presidente	"	"	
Un Direttore Capo di Divisione	"	"	
Un Ispettore generale	"	"	
Un Professore di forestale	"	1.000	
Un Professore di Diritto	"	1.000.	
Un Ispettore forestale in riposo o in disponibilità	"	1.000.	
		<u>3.000.</u>	<u>3.000.</u>
<i>Servizio attivo</i>			
Ore Ispettori generali a	4.000.	12.000.	
Quindici Ispettori di 1 ^a Classe a	2.600.	39.000.	
Venticinque Ispettori di 2 ^a Classe a	2.000.	50.000.	
Centoventi Guardie generali a	1.100.	168.000.	
Centocinquanta cinque Capi guardie a	1.000	155.000	
Sessanta Ottimi Forestali	"	"	
Quaranta Brigadieri a	700	28.000.	
Quattrocentosettanta Guardie Forestali a	600.	282.000.	
		<u>734.000.</u>	<u>734.000</u>
<i>Indennità di giro</i>			
Ore Ispettori generali a	1.800	4.500.	
Quaranta Ispettori a	900	20.000.	
Centoventi Guardie generali a	900.	36.000.	
Centocinquanta cinque Capi guardie	900.	46.500.	
Venti Brigadieri a cavallo a	900.	6.000.	
Centotrentacinque Guardie forestali a cavallo a	300.	40.500.	
		<u>153.500.</u>	<u>153.500.</u>
<i>Spese d'ufficio</i>			
Quaranta Ispettori a	300.	12.000.	
		<u>902.500.</u>	

Allegato A.

TABELLA dell'organico generale del servizio forestale del Regno.

PERSONALE	Assegnamenti		TOTALE Generale
	parziali	totali	
<i>Consiglio forestale.</i>			
Ministro Presidente	L. »	»	
Un Direttore Capo di Divisione	»	»	
Tre Ispettori generali	»	»	
Un Professore di forestale	»	1,000	
Un professore di diritto	»	1,000	
Un Ispettore forestale in riposo o in disponibilità	»	1,000	
		3,000	3,000
<i>Servizio attivo.</i>			
Tre Ispettori generali a	L. 4,000	12,000	
Quindici Ispettori di 4 ^a classe a	» 2,600	39,000	
Venticinque Ispettori di seconda classe a	» 2,000	50,000	
Centoventi Guardie-generali a	» 1,400	168,000	
Centocinquantacinque Capi-guardie a	» 1,000	155,000	
Sessanta Alunni forestali	»	»	
Quaranta Brigadieri a	» 700	28,000	
Quattrocentosettanta Guardie forestali a	» 600	282,000	
		734,000	734,000
<i>Indennità di giro.</i>			
Tre Ispettori generali a	L. 4,500	4,500	
Quaranta Ispettori a	» 500	20,000	
Centoventi Guardie-generali a	» 300	36,000	
Centocinquantacinque Capi-guardie	» 300	46,500	
Venti Brigadieri a cavallo a	» 300	6,000	
Centotrentacinque Guardie forestali a cavallo a	» 300	40,500	
		153,500	153,500
<i>Spese d'ufficio.</i>			
Quaranta Ispettori a	» 300	12,000	12,000
			902,500

Visto d'ordine di S. M.
 Firenze addì 25 Agosto 1867.
 Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
 F. DE BLASII

Allegato B.

Grapho

Carta Geologica d'Italia - Cennio Storico.

19 ottobre 1860. Proposta dell'Inspectore delle Miniere
per la compilazione della Carta geologica d'Italia.

Il primo a segnalare al governo
l'importanza ed i vantaggi d'una carta
geologica dello Stato fu l'Inspectore delle
Miniere il quale con lettera 19 ottobre
1860 N° 55 proposseva al Ministero
di Agricoltura Ind. e Com. di farla
compilare dagli Ingegneri del Re. Corpo
delle Miniere (sotto l'attuale sovraintendenza)
del Consiglio d'questo nome.

Decreto Reale 28 luglio 1861 che istituiva una giunta
consultiva incaricata di stabilire le
norme per la formazione di una gran carta geologica
d'Italia.

Nell'anno successivo cioè all' 28
luglio 1861 il conte Cordova che
teneva il portafoglio d'quel Ministero
faceva con elaborate relazioni, l'in-
giatore d'un Decreto Reale che istituiva
una Giunta consultiva incaricata di
direttore e stablire le norme per
la formazione d' tale Carta chiamando
a farne parte con altri Decreto dello
stesso giorno, ventitré dotti uomini
solti fra i più reputati cultori della
geologia. Essi dovevano radunarsi in
Inverno nell' occasione dell' Congresso
Italiano che appunto stava per aprire
in quell' epoca. D' era espressamente
declarato che i loro incarri dovevano
cessare e la Giunta scorgliersi non-

Decreto Reale 28 luglio 1861 che nominava i
membri della Giunta consultiva.

18
a giorni

appena furono state presentate le proposte creduto più conveniente raggiungere l'intento che il Ministero s'era prefisso.

28 Settembre 1861. Rapporto della
Società Geologica.

In conformità d'questa disposizione ho finita dopo alcune attenuante formulato le mie conclusioni in un rapporto che venne rassegnato al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio il 28 Settembre dello

stesso anno indicando come più opportuna per la gran Carta la scala di 1 a 50 mila e facendo voti che venisse frattanto intrapresa l'escursione d'una carta in piccola scala (1 a 500 mila) nella quale si sarebbero riuniti i risultati degli studi fatti separatamente sopra vari punti d'Italia dai singoli scienziati.

Il Ministro incaricò allora il Consiglio Sella di esitare alcuni stati d'Europa onde studiarsi quali prove si facessero i vari metodi tenuti nella formazione delle carte geologiche. Egli non tardò a riferire i risultati delle sue investigazioni, avviendosi la sua esposizione con quelle proposte che meglio apparivano convenire alla esecuzione del lavoro.

Memorico dato al Consiglio Quintino Sella

Delegazione del Consiglio Sella

Decreto Reale 12 Dicembre 1861 n° 408 che
ordina la formazione della gran Carta Geologica.

le conclusioni del Comitè Settore
vennero integralmente adottate dal
Ministro che le formulò nel Decreto
Reale 12 Dicembre 1861 n° 408.

Questo Decreto che ordinava la for-
mazione della Carta geologica d'Italia
alla scala di 1 a 50 mila e
che istituiva il personale destinato
alla sua esecuzione aumentando con-
venientemente la pianta del Corpo
delle Miniere, non venne mai applicato
per mancanza dei fondi necessari.


Nel 1862 il Prof. Goulli studiò
in fondo questo stesso argomento
e ritornato in Italia, nella sua relazione
a Mappe Carte &c = riferì le impres-
sioni che la mancanza di carta geolog-
ica italiana aveva prodotto negli altri
paesi, infisendo sulla necessità di
por mano al lavoro avvitò ad alcuni
de' mezzi che li potevano mettere
in opera per sollecitare l'incomincia-
mento di questo lavoro. La Carta
geologica cessò peraltro anche con
questo d'essere oggetto delle cure
del Governo e sarebbe forse rimasta
più oltre in dimenticanza se
la necessità di non rimanere ultimo
nella gara di progresso nazionale
alla Esposizione d'Parigi del 1867

Relazione del Prof. Igino Goulli.

Vedute

28 Dicembre 1865. Rapporto dell'Inettore
delle Miniere

Decreti Reali 18 Febbraio e 14 Dicembre 1866
che istituiscono e modificano la Sezione
geologica del Consiglio delle Miniere



25 Novembre 1866. Incarico dato al
Lat. Prof. Gocchi — Convocazione
della Sezione geologica.

non avesse a ciò nuovamente chia-
mata l'attenzione del Ministro
di Agricoltura ^{Int. d'Altri} come

Secondando infatti la proposta fat-
ta dall'Inettore delle Miniere
con lettera 28 Dicembre 1865 N°
54, era promosso il Decreto
Reale 18 Febbraio 1866 cui faceva
seguito altro del 14 Dicembre
1866 e coi quali istituiva una Sezione
geologica composta di 3 membri del
Consiglio delle Miniere, incaricati di
sovagliare i lavori che si sarebbero
eseguiti da alcuni uffiziali del Corpo
delle Miniere per segnare sulle
nostre Carte Topografiche e maggiore
dimensione col studio degli studi
per gli già esistenti, la costituzione
geologica d'Italia. Alle relative spese
doveva servire la somma di lire
4 mila destinata con Decreto
23 Dicembre 1865 N° 2744, per
indennità ai geologici operatori del
C. Corpo delle Miniere.

Pochi mesi dopo l'istituzione della
Sezione geologica erò all' 25 nov
1866 lo stesso ministro d'Agricoltura
interpretando il desiderio della R.
Commissione italiana per l'esposi-
zione universale di Parigi, affidava

)

al Prof. Igino (anche la occasione
d'una carta provvisoria in piccola
scala da inviare alla Esposizione) e
dietro la domanda del medesimo, lo
autorizzava a riunire e a consultare
la Sezione geologica prediletta della
Società Geologica Italiana, di cui quale egli era membro, nominandolo
a tal uogo Presidente della medesima.
La Sezione univa ebbe a proporre
varii provvedimenti che si trovano
indicati nel verbale della sua adunanza.

1^o Gennaio e 4 Gennaio 1867. Circolari del
Ministro d'Agricoltura ai Prefetti del Regno
e ai colleghi dell'Geologia.
Coff' ebbero luogo le circolari che
furono dal Sg. Ministro disammatte
il 1^o e il 4 Gennaio 1867. L'una
ai Prefetti del Regno, l'altra
ai provvisti "ultori" degli studi geolo-
gici affinché volessero fornire colla
massima prontezza quei materiali
e lavori edili ed inedili che potevano
essere di qualche aiuto alla creazione
carta geologica in piccola scala (1 a 600 mila). del lavoro (colla scorta infatti dei
materiali perenni e di quelli che
già si producevano il Prof. Igino
compiò una carta geologica della
Italia settentrionale e Centrale
nella scala di 1 a 600 mila
valendosi a tal uogo della carta
topografica dello Stato Maggiore
e protet' inviarla per i primi giorni

dell' Esposizione di Parigi, accompagnata con una succinta descrizione.
L'Italia Meridionale non vi era stata rappresentata perché sebbene non mancassero sulla costituzione del suo paolo noto e memoria, non si avevano per carte geologiche né edite né inedite. Trattanto il Comune (Cordova) incaricava il Prof. Gatti di studiare il modo più pratico per devolvere alla organizzazione necessaria per cominciare e proseguire il lavoro, prima col Comune Oystana poi col Marchese Comune Pareto avvisando finalmente alla economia.

Decreto Reale 15 Dicembre 1867, n° 4113
che costituisce definitivamente la Sezione Geologica in Comitato Geologico

Decreto Reale 15 Dicembre 1867 che nomina i 5 membri del N. Comitato Geologico

Decreto M^l 30 Agosto 1868 che approva il Regol^o del Comitato Geologico

Tinti finalmente tali studj la Sezione geologica veniva con Decreto Reale 15 dicembre 1867 definitivamente costituita in Comitato Geologico e con altro Decreto dello stesso giorno venivano nominati ai 5 membri del Comitato chiamandone uno suo il Prof. Far Gatti a compiere le funzioni di Presidente.

Una delle prime cure del Comitato fu quella di compilare il proprio Regolamento il quale viene approvato con Decreto Min. 30 Agosto 1868-

Primi lavori del Comitato Geologico sono affini poi di iniziare le sue opere e di studiare le diverse regioni in modo da conciliare l'utile con lo studio scientifico della medesima colla rottura
dei muri, al fine che i fondi di cui poterà disporre possano servire per il Comitato stesso nelle sue adunanzze. Il Consiglio del 20 e 21 Agosto 1868 deliberava
che si provvedesse di valori delle lire 4 mila da
essere versati nel Bilancio del Re Corpo
Geologico quale somma delle Miniere ai geologici operatori,
e di 2 mila lire pure per la esecuzione di 3 distinti lavori
che si dovranno compiere:

1° Rilevamento geologico della regione
della Solfiera d' Elba

2° Rilevamento geologico dell' Isola
d' Elba.

3° Ultimazione della Carta geologica delle
Alpi Graie lavoro già incominciato
e continuato dal Prof. Gavaldà membro del
Comitato.

Il Comitato affidava l'esecuzione
di questo lavoro anche del primo lavoro all' Ingegner delle
Miniere Sebastiano Mottura
che lo aveva di fatto proposto a sua disposizione la
somma di lire 1500; quella
che si dovrà pagare alla fine dell' ultimo al Prof. Gavaldà
che lo ha incaricato ammendando
per ciò lire 1000. - Restava pure
lire 1000 per il lavoro dei fatti
all' Isola d' Elba, riservandosi per

per cui il Consiglio di Stato gli ha
detto l'ordine che deve essere fatto
sopra le carte topografiche della
Regione del Tevere e del Taro, in
modo che si possano fare in modo
di farne una collezione completa
e di farne una collezione completa
delle carte topografiche
della Regione del Tevere, delle quali
la più grande è quella dell'Alta superiore e media pur
che la parte di campagna è composta per circa dell' 7/10 dello Stato
e la parte maggiore nella scala di 1:20 000
e la parte minore domandata sia i disegni topografici originali
che sono nella scala di 1:20 000 che servono
alla pubblicazione delle carte anzidette
e con questi fogli in scala non appena
posseduti da chiunque la proprietà per gli studi da far
sul Tevere e sul Taro e sul Teverone e sulle altre carte di
campagna e di campagna di gran dimensione che potranno
seguire avrà il Comitato istituito
a questo studio e ne prenderà non appena abbia ottenuto
il consenso del suo fondi che desidera i suoi lavori
sopra le carte topografiche regolari per la occupazione della gran
parte del territorio italiano. Carta partendo da un centro determinato
e cioè da Roma e dirigendosi in quel
senso che verrà suggerito dallo
stesso Comitato e dall' studio del paese.

Per tutto ciò
che riguarda
la pubblicazione



SEZIONE GABINETTO

<i>Mis.</i>	del Registro d'Entrata	3883
	del Prot. Divisionale	91
	della posizione	

Risposta a lettera
del 6 corrente
Div^o 96^o

Nella risposta s'indicheranno
i numeri della presente

Oggetto

Organici del Ministero
Impiegati straordinari, avvertizj e comandati

Firenze Lucca, addi 8 febb. 1868.

11/104.

Le riforme portate
all'organico di questo Ministero
dopo l'incaricazione del R^e D^{to}
24 Ottobre 1866 N^o 3306 sono quelle
stabiliti dai Reali Decreti 23 gen-
najo e 20 ottobre della scorsa anno
N^o 3505-4002 dei quali si unisce
un esemplare.

Gli Impiegati straordinari che
prestano servizio in questo Ministero
sono M. e quasi tutti addetti ai
lavori di statistica.

Gli avvertizj sono 6. ed essi
pure lavorano per la statistica.

Gli impiegati comandati sono
10, dai quali, 4 dell'Amministrazione
forestale, e prestano servizio, 2 alla
Sezione forestale, uno alla Sezione
Agricoltura, ed uno alla Sezione
del servizio Ufficio.

Il 5^o è un Ispettore del Si-
cato per la sorveglianza delle società
commerciali e degli istituti di
credito, il quale è destinato all'uf-
ficio centrale del sindacato stesso.

Alla sezione incaricata del
servizio delle opere di bonificamento

All'Onorevole Sig. Presidente
del Consiglio dei Ministri

Firenze

Dai terreni palustri vi è addetto
per la relativa contabilità, col-
consenso del Ministero delle finanze,
un impiegato della Contabilità
di Stato in Venezia, ed un capo-
custode di dette opere.

Alla Sezione Industria vi
sono due disegnatori delle pri-
me industriali ed un com-
messo del Corpo Reale delle Minie.
Canto il sottoscritto si pre-
gia significare a questa spo-
stabile Presidenza in risposta
all'ufficio del 5 corrente dell'Eccelle-
nabile Presidente della Camera
dei Deputati.

J. M. Bleyer



REGNO D' ITALIA
MINISTERO
di
AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

SEZIONE GABINETTO

del Registro d'Entrata. 1109.
 del Prot. Divisionale
 della posizione
 seguito a lettera
Riposta a lettera
 dell' 8 febbrajo ultimo
Ois ° 9° 3388. - 91
 Nella risposta s'indicheranno
 i numeri della presente

Oggetto

Alla Presidenza della Camera dei Deputati

Wiching

Eromimus, addit. 5

Gugno 1968

B. C. 2005.
to America

Con mia lettera dell' 8 febbrajo 11.^o 91, dopo
di avere accennale alla S. V. l'I^{ma} le riforme portate
all'organico di questo Ministero posteriormente al
Decreto Reale 21^o Ottobre 1866 11.^o 3306, aggiungeva
ciò dico, come ne era stato richiesto, la nota numerica
degli Impiegati sbandierati ed avvenizii addetti ai
differenti uffici del Ministero stesso.

Tale nota non corrispondendo più al numero
degli Impiegati suddetto che prestano attual-
mente l'opera loro in questi Uffici mi reco a
debito di trasmetterle un'altra aggiungendo in
proposito alcune brevi note esplicative onde la
Commissione del Bilancio possa formarsi una giusta
ed esatta idea delle ragioni per le quali il
Ministero crede opportuno di mantenere coste

⑩ incominciando dall' Uffizio di Statistica, al-

quale sono applicati in gran parte gli straordinari
e gli avventizi, giova osservare in primo luogo che
il ufficio personale ordinario di questo uffizio, che
è di soli 14 impiegati di varie classi, sarebbe di
gran lunga insufficiente alle moltiplici, minuziose
e sempre crescenti compilazioni statistiche iniziate
da questo Ministero, o affidate dalle altre Amminis-
trazioni centrali.

A questa ragione, per così dire, assoluta che ha
consigliato di provvedere all'accennato difetto di
personale ordinario con l'opera di straordinari, se
ne aggiungono egualmente altre di opportunità e di
convenienza nascenti dalla natura stessa dei
lavori statistici. I quali, essendo in gran parte
opera materiale di spoglio e di somme, se si
volessero compiere in uffizio, non si potrebbero

affidare che agli impiegati ordinari dell'infima
classe, il cui numero dovrebbe perciò aumentarsi
tanto da essere affatto proporzionale con quello
delle classi superiori. Il ricorrere quindi all'opera
di emanuensi scelti secondo la idoneità loro alle
speciali compilazioni, tribuiti in proporzione del-

9

lavoro, e variabili di numero, secondo che questo
crece o diminuisce, o secondo l'ingenza di avere
in pronto i quadri definitivi, pare non solo il
sistema più idoneo a praticarsi, ma ancora il
meno costoso; giacché non bisogna dimenticare
che la precarietà della posizione, il desiderio di
mantenere la occupazione e con essa il guadagno,
fanno sì che l'opera dello sbaordinario, efficace e
mente sindacata, non solo ricca copertura ma
ancora eraltissima.

Vuolte è da considerare che i lavori statisticci
non hanno quel seguito regolare e uniforme
che presentano gli affari delle Amministrazioni.
Ora vi è affollamento di documenti da spogliare,
di quadri parziali o generali da compilare, ora
ve n'è invece difetto. Anche a queste condizioni
speciali si soddisfa opportunamente con gli
sbaordinari che si licenziano o riprendono secondo
il bisogno.

Rispetto alle retribuzioni notate nell'ultimo
elenco di conto a ciascun sbaordinario è da
osservare che sono piuttosto dimostrative che

effettive, mentre queste si calcolano sempre in
ragione del lavoro compiuto. Così per esempio, la
massima retribuzione di 150 lire assegnata allo
stradivario Colloredo, rappresenta non solo il lavoro
dal medesimo fatto in Uffizio, ma ancora quello
eseguito a domicilio.

E qui torna a proposito il dichiarare ancora
come la distinzione adottata nell'elenco di
stradivari e di avventizii corrisponda a quelli
il cui lavoro si compie in uffizio e quelli che
lo adempiono a domicilio. Anche questa distinzione
è stata consigliata dalla diversa natura delle
compilazioni. Così per taluni lavori di primo
spoglio, che richiedono continuo riconcilo con altri
documenti, e l'avidua sorveglianza di un impiegato
ordinario, o che per la riservata loro natura non
si potrebbero o sarebbe meno conveniente il
lasciarli uscire dall'uffizio, si è preferito di far
eseguire in uffizio, gli altri invece, come i
semplifici riassunti, le somme, parve più opportuno
l'affidarli agli avventizii che lavorano a domicilio.
Il sottoscritto non crede poi inutile l'avvertire

come taluni degli straordinari, il Collecedo ed il
Capano per esempio, siano antichi impiegati
rimasti senza ufficio e senza stipendio dopo
lasciare gli anni della disponibilità.

Le cose fin qui dette varanno a spiegare ed
anche a giustificare il sistema adottato, il quale,
a giudizio del sottosegretario, ha il triplice vantaggio
di mantenere il personale ordinario entro gli
stessi limiti di ciò che è necessario ai lavori
che richiedono attitudini speciali e più distinta
intelligenza; di conseguire una economia relativa
alla mole del lavoro, e di poter raggiungere, come
si è fatto fin qui con lode generale, uno dei fini
più importanti della statistica, cioè che le
pubblicazioni statistiche seguano, quanto è possibile,
da vicino i fatti che ne sono il soggetto.

A queste considerazioni generali, e più che altro
relative all'Uffizio di statistica, non mi rimane
che di aggiungere poche parole sugli straordinari
addetti all'uffizio delle privatte industriali e
agli istituti tecnici.

Quanto ai due straordinari che si occupano

nel tenere in corrente il registro per le denunce
dei trovati di cui è domandata la privativa, e
nel sorvegliarne la stampa, basterà lo accennare
che sotto il Governo Sardo a questo medesimo
servizio erano applicate venti metà di 8 impiegati.
Un solo straordinario coadiuvava, nel servizio degli
istituti tecnici, i due impiegati ordinari che
compongono questa legione. Dopo la estensione
grandissima fatta negli ultimi anni a questo
importante ramo della pubblica istruzione, pare
al sottoscritto che il personale che vi è addetto
può più essere di difetto che di esuberanza.
Un altro impiegato straordinario, il Sig. Senavalle,
con lire 80 mensili è addetto alla legione del
servizio ippico.

Nella fiducia di avere soddisfatto ai desiderii
della Commissione Parlamentare, il sottoscritto si
proffessa pronto a dare quel maggiori schiarimenti
che le potessero nuovamente occorrere.

Al Ministro
P. Delogu

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

Uffizio di Statistica

Straordinari

1	Paganini	retribuzione	Lire 100.	"
2	Giacchini	"	" 100.	"
3	Staudenrieth	"	" 100.	"
11	Pastorelli	"	" 120.	"
5	Colloredo	"	" 150	"
6	Bellami	"	" 160.	"

Avventizii

1	Rava	"	" 50.	"
2	Pellegritti	"	" 100.	"
3	Botti	"	" 120.	"
4	Bonansea	"	" 100.	"

Uffizio delle Privative

4	Andorlini	retribuzione	Lire 100.	"
2	Manetti	"	" 100.	"

Istituti tecnici

1	Lattanzi	retribuzione	Lire 100.	"
---	--------------------	--------------	-----------	---

Servizio ippico

1	Seravalle	retribuzione	L. 80.	"
---	---------------------	--------------	--------	---

Firenze, luglio 1863

124

6 3
Mio ff Presidente

sulla Disciplina del Bilancio del
Ministero di Agricoltura Industria e
Commercio, avvenuta il 30 Settembre
di quest'anno, alcuni Onorevoli De-
putati, insediati per avere notizia
degli impiegati straordinari di quel
Ministero, i quali non erano compre-
ssi in nessuno dei Capitali del
Bilancio. Il sottoscritto come rela-
tore ha potuto dimostrarre che nel
Ministero di agricoltura e commercio
si hanno impiegati straordinari
avventizi e comandati, con una
rete d'appalto. Da un anno è stata co-
municata al Presidente del Consiglio
de' Ministri il 5. 7. 63 di quest'anno,
il Ministro indicò, essere gli impiegati
straordinari 21, gli avventizi 6 e
10 comandati; ma in una post-
zione del s. siugno alla Presidenza
della Camera, gli straordinari di
l'ufficio a 10, gli avventizi ad 8,
e si face del tutto dei comandati.

6 3
Mio ff Presidente
Al Commissario Generale
del Bilancio.

In presenza d'quest'dati con
nessun dubbio, per l'ufficio che mi
incarica come relatore d'quel obie-
tivo per l'anno 1869, prego Vost: On^{ta}
a procurarmi dal Ministero d'
Agricoltura e Commercio, i dati offi-
ciali seguenti, di cui io posso
far uso nella relazione, e dinanzi:

alla Camera:

1º Presentare, a che servono,
e d'quale stipendio godono, gli inse-
gnati straordinari -
La scuola S. Giorgio indicherrebbe
dei servizi ad anni affidati più gene-
ralmente, facendo pubblici e non co-
ntributivi, al che si preferirebbe lo Stato
per il quale sarebbe accordato a quegli
insegnati come indica la acta che
depone, il quale dovrebbe far
comunità a cattura dei lavori
proposti e commentati nella di-
mensione del Vos' Curia per l'anno
che alcuno fra gli insegnati straordinari
godessero d'ufficio superiore al inse-
gnato ordinario di Bergamo, e anche
seconda categoria.

e che almeno di' anni venisse
ribattezzato dopo aver cercato di
essere a ruolo, e b'indotta la pensione.

2° Quanti anni, a che
rendono, in quel divisione, e con
quali titoli di avvento, ed
comandati.

3° Da quale parte del bilancio
si prendono i fondi per quest'af-
fari, e perché questa spesa che
assume carattere di fabilità, non
apparisce in appunto dei capitoli
del bilancio.

L'ho fatto a Vostro On^{mo}
le vorrà procurarmi in modo
ufficiale quest'atto, ed, intanto
mi onoro di afferrarmi.

Dedico
D. Bonizzoni

REGNO D'ITALIA
MINISTERO
AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

SEZIONE GABINETTO

Ric. del Registro d'Entrata 19064
del Prot. Divisionale 555
della posizione

Risposta a lettera
del 2 corrente
Queso. 296° 2000

Nella risposta s'intenderanno
i numeri della presente

Oggetto

a
al Sig^o Presidente della
Camera dei Deputati

Firme
Cavino addi 7 luglio 1868

P. N. 2164
P. N. 189. B. B. L. M. /

Ho ricevuta la nota
di colista onorevole fresi.
Denzo dal Q corrente N^o
2000 e mi sono a premura
di trasmettere all'Illma. se. l'
unico quadro contenente
gli dichiarimenti richiesti
dal Foglio colla nota sopra
comunicato del supp. Enrico,
relativo agli Impiegati
stradinali, avocatigai e
comandati attualmente
presso questo ministero

per il Ministro
P. Delgare

b
40



REGNO D'ITALIA

MINISTERO

di
AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

Direzione 2^a Sezione 1^a

Risposta a
del Registro d'Entrata
del Prot. Divisionale
della posizione 132/13

Risposta a
del
Direzione 2^a

Indicare nella risposta
la Div. la Sert. i numeri e la data della presente

Oggetto

Modificazioni ai Capitoli 33,
35 e 38 del Bilancio Passivo che la provincia di Avellino,
del 1869 per il Ministro dei Pari comuni di Vauco, Baia,
Ugriodura, Industria e Com-
mercio -

2

Del Bilancio passivo di questo Ministero per il venturo Esterzio 1869, e questa la nota di variazione al Capitolo 38, è prevista la spesa per trenti lire vota in Provincia di Caserta in L. 50521,15

E tale opere interessa anche 35 e 38 del Bilancio Passivo che la provincia di Avellino, del 1869 per il Ministro dei Pari comuni di Vauco, Baia, Ugriodura, Industria e Comune Monteporte, per cui la Deputazione Provinciale di Avellino, desiderando concorrere alla spesa per dare maggiore sviluppo a quei lavori, con sua deliberazione del 30 settembre

del 1868 offriva un premio di lire 5000, che fu iscritto al titolo 2 Capitolo 8 Articolo 31 del suo Bilancio per il 1869.

Sig. Presidente della Commissione del Bilancio
della Camera dei Deputati

Firenze

Il Ministero ha accettato
tale provvista della Provincia
di Cagliari e si farà premio
e al di fuor d'ivere l'escusione
di maggiori lavori per quella
Convenza. Va avanti che è ne-
cessario, che, nel subdetto
Capitolo 38, lettera a) del
Bilancio passivo di questo
Ministero per il 1866, fig-
gi un aumento di lire
3000, portandosi così la
complessiva cifra a lire
se 53 581, 15. Nell'intel-
lenza che tale maggiore
spesa non aggrovvi il
bilancio passivo dello Stato
d'apposita di pari somma
di lire 3000 dovrà ac-
muntare il Bilancio
attivo capitolo 55; quanto
quanto con Nota di questo
stesso dato si è significato
al Ministero delle Finanze



Regno d'Italia

Avellino il dì 23 Novembre 1868

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

DI

PRINCIPATO ULTERIORE

Divisione Sezione

N.^o del protocollo

Risposta al foglio

Oggetto

Estratto Dalla Proibizione Del Coniglio Provinciale presa sulla tenuta Del 30 Ottobre 1868, in vista dell'altro foglio.

Per rispondere ai tre Mandamenti Di Vico, Brusino e Monteforte per corrispondere agli stessi nelle opere di bonificazione
Dei territori che da questa Provincia
rappresentano nell'acqua Molto Imbarca.

V. Consigliere Di Pappalardo
Vogliatore Della Provincia P.
A. de' Sestieri

Visto
M. Prof. Presidente della
Diputazione Provinciale
Avellino

Al Signor

Indicare nella risposta la data, la Divisione, ed i Numeri del Protocollo di cui nella presente.



2)

Avellino il 23. Febbraio 1868

Regno d' Italia

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

di

PRINCIPATO ULTERIORE

NOTIZIE

Divisione

Sezione

N.

del protocollo

Risposta al foglio

OGGETTO

Il collegio attesta che in esecuzione delle
determinazioni presa dal Consiglio Provinciale
nella seduta del 30 Settembre 1868 sullo
art. 31 l. t. 8 tit. 2. del bilancio 1869
essere fatto il seguente stanziamento.

"Al Signor Marchese di Lauro, Barone
di Monteforte nella parte di Campiungio
medite tramite."

Il Consigliere di Provincia
Signor Dott. Francesco Paolo
D'Alessandro

Vito
Il Profeta Presidente
Cassa Liquidazione Provinziale
Giovanni

Al Signor

Indicare nella risposta la data, la Divisione, ed i
Numeri del Protocollo di cui nella presente.

47

Moltre la spesa prevista
per il Pauro Mocenico
Capit^e 35 sarebbe Trilario,
in Sic 11390, però si pre-
sume che non sarà suf-
ficiente per quei lavori
d'altrove sulla somma
prevista per le palladi
di Napoli, al Capitolo 33,
vi sarà una economia
di L. 6000, che si otterrà
dal progetto di sistemazione
della Strada dei Pescori,
rettificato a norma del
voto del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici; quindi
aderendosi alla richiesta
della Direzione di quelle
opere di Bonificamento
si accorderà alla riduzione
di L. 6000 nel Capitolo 33
lettera b), portando la cifra
totale a L. 50174, 65; ed
all'aumento di pari somma

di L. 6000 sul Capitolo 95
lettera b), facendo ammone-
tare la cifra a £ 50 596,70

Sachue il sottoscritto
puoga la Commissione
del Bilancio a voler ac-
consentire alle suddette
modificazioni, portar-
dole in atto nel Bilan-
cio di questo Ministero
per il 1869 -

H. Ministro
Affari

Y

Nicola

V. D. F.
Allegato

Competenze speciali
dell' D.R. Ministero di commercio
e di pubblica Economia
nell'Ufficio austriaco —

Le competenze speciali dell' D.R.
Ministero di commercio e pubblica
Economia comprendono la direzione
di tutti gli affari, che si riferiscono
alla cura ed alla rappresentanza dei
gli interessi del commercio, dell'in-
dustria, delle arti e mestieri, e di
tutti i rami della produzione pri-
mitiva

§. 1.

~~Direzione delle relazioni
Attribuzione esclusiva del ministero
e di arti e mestieri~~

a) L'avviamento e la trattazione
per concludere trattati relativi
al commercio, alle arti e mestieri,
ed alla navigazione, d'accordo
con i vari Ministeri, già statuti
prima la loro adesione.

b) Di vegliare all'adempimento e
all'esecuzione di questi trattati,
secondo le circostanze, d'accordo
con gli altri Ministeri che
vi hanno partecipato.

§. 2.

~~La cooperazione a stabilire una
politica comune di commercio, nelle
relazioni con gli altri paesi, e
l'adempimento di essa, secondo
la legge nazionale.~~

a) La suprema direzione degli affari
di commercio e de' arti e mestieri.
Gli uffici relativi al Ministero di Stato.
La trattazione ed esecuzione in
caso di conflitto, con le potenze
ultimamente stabilite, e gli inciso-

§. 3.

§. 4.

ratificare i ricordi delle parti intorno alle
prestazioni e l'estensione dei diritti di
commercio ed anti-cartellieri, delle pri-
legi di mercato, dei vantaggi per il comer-
cio provvista, intorno all'ammissione di
stranieri all'esercizio di qualche artes
commerciale, e altri vantaggi concessi da
qualche professione in Austria, e intorno
alle punzoni per traduzione dei re-
golamenti d'anti-cartellieri
~~intanto~~ Ministro ~~l'alto~~; quest'ultimo
vengono trattate dalla commissio
ne stabilita per la trattazione delle
tradizioni di pubblica salute intrecciate
di un rappresentante del Ministro
di commercio e le pubbliche economie.

S. S.

- a) La direzione e decisione degli of-
fici dei gremi di commercio, delle
società professionali, ed altre corpora-
zioni di commercio ed anti-cartellieri
secondo le circostanze d'accordo con gli
altri Amministratori che vi hanno parte.
- b) La nomina dei sindaci di nave
e dei sindaci di mercantile, e l'elezio-
ne delegata disciplinare per i
detti.
- c) Observare all'obbedienza delle leggi
sopra il commercio di commercio e
anti-cartellieri, e la conferma di app-
sidenti delle undicine dopo av-
uto presso informazioni sulle loro
società.
- d) Conformità delle leggi d'una

la cooperazione dell'industria apprezzata dalla legge degli Stati della Federazione, e per promuovere l'industria, il commercio, la navigazione, come pure delle branche arti mestieri, delle Società d'azioni ed i istituti della sovrappiuta alla pubblica economia.

f) La cooperazione allo Stabilimento regolamento della borsa, degli istituti di circolazione, di credito, di prestito e di sconto. (Gli istituti agli istituti istituti di credito (Banco nazionale, Istituto di credito per il commercio, e per l'arte ci mestieri, Istituto di sconto ed i vicini intergrati competenza del Ministero delle finanze)

g) La cooperazione alla revisione della legislazione di commercio, di cambio, e di diritto marittimo, allo Stabilimento regolamento delle Scuole Reali, di industria, armi, che, e degli istituti politecnici, come instaurare altri istituzioni, e disporre istituzioni colla spera degli altri ministeri, le quali per hanno una costante influenza sul commercio, sulle arti mestieri, e sulla navigazione.

§ 6.

La cooperazione alla revisione dei consolidare degli impiegati controllari

istituzioni ecclesiastiche, al regolamento
delle istituzioni consolari, e ad un breve
il Sovrano eseguita una gerli contro
esagenti di commercio delle potenti
estere che devono funzionare negli
Stati. Stati Austria, ed insieme
il grandioso cognizione della rela-
zione con le quali che giungono ad esse
no a mano.

and priority will

9.7.

Il conferimento dei privilegi d'incarico e' una manifestazione di conformita' della sovraintendenza per i privilegi, come pure il loro riconoscere all'obbedienza di questa Ditta l'esistenza della legge soprattutto protettiva delle campagne e delle marche e delle riserve, predilezioni in quanto che le stesse medesime sono appartenute al convegno Tenta quindi varia.

On the 1st of October, 1863, at 10 A.M.,

5. 8.

Foto di Mihailo *Costitutiva all'inizio di regolarizzare
la numerazione di concerto con le registrazioni*
Ministerio.

10. *Leucosia* sp. (Diptera: Syrphidae) was collected from the same area as the *Chrysanthemum* plants.

S. G.

*Capitolo V. - Industria - Tutte le trattative, riguardante le
concessioni industriali, e la conces-
sione dei nuovi impianti che per ad-
attare si richiedono entro i confini del go-
verno di Pratimissimo; questa conces-
sione perà d'accordo col Ministero dei
Finanze.*

10. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma* *leucostoma*

9. 80.

Navigazione e quarantena *La direzione di tutti gli affari*
ministrativi della costruzione

2)

vogli, della marina e del servizio marittimo austriaco
(o la marina delle guerre) del Lloyd
Austriaco, della gestione marittima,
del servizio dei porti, della polizia del
mare e dei porti, degli istituti dei piloti,
dei fari, ed delle fabbriche di gass per M.,
della marina di commercio, delle qua-
rantine di mare, come pure in gene-
rale la direzione e le istruzioni relative
agli affari che per la sovranità risultano
del 15. Maggio 1851. Sono stati alle-
gnati all'Ufficio della marina centrale.

Rapporto

Negli affari appartenenti alla poli-
zia dei porti, come pure della gestione
marittima entro ed esterno dalla Syr-
ga austriaca deve di curarsi d'andare
d'intelligendo col Ministero di Stato.

8. 11.

Navigatione fluviale

Sarà presa decisione amministra-
tiva negli affari della navigatione a
vapore sui fiumi, e nei laghi, della
navigatione fluviale in generale e
della fluviale, in particolare della
navigatione sul Danubio, sull'Elba,
sulla Vistola e sul Po, inde di istit-
uire con il Ministero degli Esteri
impartire le istruzioni ai plenipo-
tentiarci austriaci presso la commis-
sione degli Stati riguardo del Danubio,
alla Commissione europea del Danubio.

9. 12.

Strade e canali

La cooperazione alla decisione in-
vece del Consiglio dei ministri, tocca al Consiglio
di Stato (il quale) ha da fare con
di esistente molti di congiuntionali

strade ferrate a fluviali di maggior importanza.

§. 13.

Strade Ferrate.

- a) L'avviamento e la trattazione per concludere per lo Stato convenzione di Strade ferrate d'accordo coi Ministeri degli Esteri, della Guerra e delle Finanze, avendo prima la Sua approvazione, e ha sovveglianza all'esecuzione di tali convenzioni.
- b) Lo stabilire le tariffe, al vertice, fisionomia delle convenzioni con le amministrazioni delle Strade ferrate, o d'altri istituti commerciali, intorno alla ~~congiuntura attuale~~ ^{congiuntura attuale} del commercio, o altre condizioni di esso, d'intelligence col Ministero di Stato, e col Ministero delle Finanze, quanto possa aversi interesse dello Stato.

L'aviazione degli affari ancora pendenti della Società Direzione delle per la costruzione delle Strade ferrate dello Stato rimane affidata al Ministero delle Finanze.

§. 14.

La trattazione per accordare condizioni di costruzione Strade ferrate private in conformità alla legge di concessione di Strade ferrate, d'accordo coi Ministeri di Stato, della Guerra e delle Finanze.

§. 15.

Il servizio delle Strade ferrate. Il vegliare all'osservanza dell'ordine d'Uscitico delle Strade ferrate.

provato con Sovrana Risoluzione del
16. Novembre 1851, in quanto nella
legge non è concepita ad altri Ministeri.

Colle imprese di strade ferrate
che godono delle garanzie dello Stato,
oltre una sollecitazione, come anche
col Lloyd Austriaco, e co' lavori
giganteschi a valora del Danubio questa
soverzanza è da desiderarsi di con-
cessa col Ministro delle Finanze.

S. 16.

Fotte e Telegрафi La cooperazione malridotta
proverà a nuove leggi e nella
revisione delle istituzioni, inoltre
nel concludere convenzioni e trattati
sulla porta dei sui telegrafi.

S. 17.

Cultura della Terra La suprema direzione di tutti
gli affari della cultura della ^{Terra}
nei diversi suoi rami, cioè agricultura
(^{viticoltura}) ^{sericoltura}, paesaggio dei colli, cultura delle
foreste, lavoro della miniera, cultura
(^{orticoltura}) ^{apicoltura} delle frutta, e delle bacche da seta,
allevamento del bestiame e delle api
specialmente:

a) le trattazioni legislative rispet-
to all'agglomerazione e lo smonta-
mento di beni fondiari, della
bonificazione, prodizimento, e
irrigazione delle terre, dei diritti
d'acqua e delle colonie italiane d'in-
stallazione col Ministro di Stato,
ed accordo col Ministro delle
Finanze in quanto coll'adempiente

entrarvi di molto l'interesse del
catastro, e delle imposte.

S. 18.

Politica dei Boschi e dei Campi

b) Il vigliare all'ottima autorità
la legge forestale in suprematina
sotto il reso alla politica dei boschi
e dei campi, eccezione fatta alle
decisioni in ultimo istituita nei
caselli di contravvenzione, i quali
sono di competenza del Ministro
dello Stato, e che voi sono da trattare
nel punto di per le contravvenzioni
se delegate alle autorità politiche
coll'intervento di un rappresentante
del Ministro di commercio e
di pubblica economia.

S. 19.

Allevamento del bestiame, caccia e pesca.

c) La ~~suprema~~ direzione dell'industria
e gli precetti dell'allevamento dei
cavalli e la concessione di prezzo
da parte dello Stato nelle corse dei
cavalli entro i limiti del prezzo
stabilito dello Stato.

d) La copertura delle pubbliche
e l'agibilità dell'economia pubblica.
e) Le esproprio agrarie.
f) Le cooperative agricole sotto l'autorità
di Stato ai regolamenti intesi
alla caccia, e alla pesca.

S. 20.

La suprema direzione dei
lavori agrari e di pubblica econo-
mia (scuole agronomiche e per
escluso lo stabilimento portu-

(3)

di Mariabrunn e così d'accordo
col Ministro di Stato overtrattò di
creare nuovi istituti d'inspezione
e d'innovare il criterio d'inspezione
di istituzioni esistenti.

§. 81.

Crediti, assicurazioni, e società. La Suprema direzione delle so-
cietà agrarie.

Società, del credito, e delle assi-
curazioni agrarie (Società agraria) d'accordo col Ministro di Stato e
col Ministro delle Finanze, quando
si tratti di costituire qualche
nuova società o istituto, o di cambiare
l'organismo d'alcuna d'essi.

§. 82.

Metallurgia e miniere

a) La direzione delle miniere
e delle opere minerali come Suprema
autorità nella materia attuare del-
la legge delle miniere

§. 83.

Statistica

Si raccoglia l'ordinamento delle
relazioni consolari e di commercio
e in generale di tutti i documenti
e le tabelle statistiche importanti
per commercio e l'economia pub-
blica, ed altresì dei materiali
~~che riguardano~~
della legislatura di altri Stati,
che cadono in questa specie).

Annottazione = Quando agli
affari per quali secondo le leggi
scritte di pubblicazione debba andare
di concerto col Ministro di Stato,
riguardano territori e paesi, la

cui politica Amministrativa non
è rispettata linea sottoposta al
Ministero di Stato, quale la par-
te del Ministero di commercio e
di pubblica economia concordi-
con quella autorità centrale che è
deputata alla Suprema direzione
dell'amministrazione politica
su questi territori a guadis.

E

141

Progetto di Legge

I sottoscritti, valendosi del diritto d'initiativa parlamentare, presentano il seguente progetto di legge, che fu già preso in considerazione all'unanimità in altre precedenti legislature.

Articolo unico: Tutti gli Italiensi delle Province che non fanno ancora parte del Regno d'Italia, sono pareggiati nell'esercizio dei diritti civili e politici, purché presentando l'atto di nascita, ed attempato alle altre formalità volute dalla legge, s'iscrivano nei ruoli di un Comune di loro scelta.

Benedetto Sartori

D. Farini

Tommaso

A. Parayon

Al. Casaretti

Giovanni

A. Giurini

Giov. Cesaretti

Giuseppe

A. Oliva

Giuseppe

Ferrari

Ugo Fabris

N. Bixio

Francesco

Giuseppe Scarsella

G. Sciammetta

Francesco

Francesco Cuccini

Domenico Doda

Francesco

A. Damiani

Eugenio Gualdi

Francesco

Mario Macchia

Michele Artibise

Francesco

Giorgio Beccaria

Giorgio Beccaria

Francesco

Francesco Cuccini

Pietro Marolda

Francesco

A. Damiani

Pietro Marolda

Francesco

Mario Macchia

Pietro Marolda

Francesco

edociai
Salvava -
Soler
Campioni
Solidati
S. Viva
Cannettar
L. Porta
Grappi
M. Zotti
Morelli Salvatore
Majorana - Calabritano
Mussi
Burrio
Bottino
F. Mazzini
Loriano
C. Mazzini
Comey
Ugo Frusio
Piccolomini
P. Sana
Nobili
Petrone
Carbonelli
Luigi Sormani Moretti
G. Biancheri ^{avv.}
Musolini

G. Ponzetti ^{notario} G. Aliverti
Rizzani Majorana Piancastelli
Maldini E. S. Tommasi
Paluani ^{notario}
Frassino
Magrone
Autona - Travari
Fumagalli Fattori
P. Sestetto
M. Moro
F. Sebastiani
Breda
Moro
Stodola
Costa ^{notario}
Cadolini
C. Vaterini
Bajno
Antonio Costa
E. Guan
A. di Modena
U. Battaglia
G. Tonini
Giovanna Platina
Sugnani

monastero Parlo.

G. Ristoro

P. Cipolla

B. Cappellari

Galati

Bonelli

Luisa Guile

Messina il 30. Maggio 66.

Proposta d'industria elettronica
ammessa alla lettera Dagli
uffici I., 2^o; 3^o, 6^o, 7^o; 8^o.

~~ib 80, maggio 1863~~

N° 196.

Progetto n° 1777 presentato
dal depositario sotto intit.
~~presentazione~~

Attenzione di diritti civili e politici agli
abitanti delle provincie che non fanno
parte del Regno

Per un decreto sulla tovata
del 1^o giugno 1868.